

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2022

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacché

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>NOVITÀ NORMATIVE</p> <p><i>NOVEDADES NORMATIVAS</i></p> <p><i>NEW LEGISLATION</i></p>	<hr/> <p><b>I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis</b> 1</p> <p><i>Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano: Reflexiones iniciales sobre el nuevo título VIII-bis</i></p> <p><i>Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code: Initial Reflections on the New Title VIII-bis</i></p> <p>Gian Paolo Demuro</p> <hr/> <p><b>L'ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti</b> 28</p> <p><i>La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas</i></p> <p><i>The Last Frontier of Legal Expenses' Reimbursement to Acquitted Defendants</i></p> <p>Elisa Grisonich</p>
<p>COSTITUZIONE</p> <p>E PRINCIPI: UNO</p> <p>SGUARDO OLTRE</p> <p>I CONFINI NAZIONALI</p>	<hr/> <p><b>I rapporti tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo nazionale</b> 44</p> <p><i>Las relaciones entre el constitucionalismo europeo y el constitucionalismo nacional</i></p> <p><i>Relationships Between European Constitutionalism and National Constitutionalism</i></p> <p>Roberto Bartoli</p>
<p><i>CONSTITUCIÓN Y</i></p> <p><i>PRINCIPIOS: UNA MIRADA</i></p> <p><i>MÁS ALLÁ DE LOS CONFINES</i></p> <p><i>NACIONALES</i></p> <p><i>CONSTITUTIONS AND</i></p> <p><i>PRINCIPLES: A LOOK</i></p> <p><i>BEYOND DOMESTIC</i></p> <p><i>BORDERS</i></p>	<hr/> <p><b>El principio de offensividad en la nueva Constitución chilena</b> 63</p> <p><i>Il principio di offensività nella nuova Costituzione cilena</i></p> <p><i>The Harm Principle in the New Chilean Constitution</i></p> <p>Laura Mayer Lux – Jaime Vera Vega</p>
<p>IL PUNTO IN TEMA</p> <p>DI COLPA MEDICA</p> <p><i>CUESTIONES SOBRE</i></p> <p><i>IMPRUDENCIA MÉDICA</i></p> <p><i>THE POINT ON MEDICAL</i></p> <p><i>MALPRACTICE</i></p>	<hr/> <p><b>La responsabilità per “colpa medica” a cinque anni dalla legge Gelli-Bianco</b> 79</p> <p><i>La responsabilidad penal por “imprudencia médica” a cinco años de la ley Gelli-Bianco</i></p> <p><i>Responsibility For “Medical Malpractice” Five Years After the Gelli-Bianco Law</i></p> <p>Fabio Basile – Pier Francesco Poli</p>

<p>CRIMINALITÀ D'IMPRESA E MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>CRIMINALIDAD DE EMPRESA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN</p> <p>ECONOMIC CRIME AND PREVENTATIVE MEASURES</p>	<p><b>Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende</b></p> <p><i>Prevenir la influencia criminal en la economía: del modelo ablativo al control terapéutico de las empresas</i></p> <p><i>Preventing the Criminal Influence of the Economy: From the Ablation Model to the Therapeutic Control of Companies</i></p> <p>Anna Maria Maugeri</p>	<p>106</p>
	<p><b>Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia</b></p> <p><i>Intentos de ataque a los recursos públicos. El refuerzo del sistema de prevención antimafia</i></p> <p><i>Attempted Attacks on Public Resources. The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System</i></p> <p>Teresa Bene</p>	<p>162</p>
	<p><b>Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: "Adelante con juicio"</b></p> <p><i>Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención patrimonial: "Adelante con juicio"</i></p> <p><i>Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention: "Adelante con Juicio"</i></p> <p>Andrea Merlo</p>	<p>173</p>
<p>REATI TRIBUTARI E STRUMENTI DI CONTRASTO</p> <p>DELITOS TRIBUTARIOS E INSTRUMENTOS PARA CONTRARRESTAR EL FENÓMENO</p> <p>TAX CRIMES AND LAW ENFORCEMENT TOOLS</p>	<p><b>I reati tributari nel 'catalogo 231'. Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa</b></p> <p><i>Los delitos tributarios en el "catálogo 231". Un nuevo (pero imperfecto) instrumento de lucha en contra de la criminalidad empresarial</i></p> <p><i>Tax Crimes in the '231 Catalogue'. A New (But Imperfect) Tool to Fight Corporate Crime</i></p> <p>Francesco Mucciarelli</p>	<p>195</p>
	<p><b>Oltre il nullum crimen sine confiscatione per i reati tributari: dai problemi della moltiplicazione alle soluzioni del coordinamento</b></p> <p><i>Más allá del nullum crimen sine confiscatione en los ilícitos tributarios: De los problemas de multiplicación a las soluciones de coordinación</i></p> <p><i>Beyond the Nullum Crimen Sine Confiscatione Regarding Tax Offenses: From the Problems of Multiplication to the Solutions of Coordination</i></p> <p>Carlotta Verucci</p>	<p>213</p>

GRUPPI SOCIETARI E RESPONSABILITÀ PENALE  GRUPOS EMPRESARIALES Y RESPONSABILIDAD PENAL  CORPORATE GROUPS AND CRIMINAL LIABILITY	<hr/> <b>Garanzia e colpa nei gruppi societari</b> <i>Posición de garante e imprudencia en los grupos societarios</i> <i>Position of Guarantee and Negligence in Corporate Groups</i> Rocco Blaiotta	232
	<hr/> <b>Responsabilità della capogruppo e corruzione internazionale: un'occasione di riforma?</b> <i>La responsabilidad de la empresa matriz y corrupción internacional: ¿Una oportunidad de reforma?</i> <i>Parent Company's Liability and Foreign Bribery: An Opportunity to Reform?</i> Sebastiano Zerbone	248
QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE  CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL  CRIMINAL PROCEDURE ISSUES	<hr/> <b>In nome di una ingiustizia non (ancora) riparata. Commento a Corte cost., sent. 23 novembre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 2</b> <i>En nombre de una injusticia no reparada (todavía). Comentario a la sentencia de la Corte Costituzionale, de fecha 23 de noviembre de 2021 - 13 de enero de 2022, n° 2</i> <i>In the Name of an Injustice Not (Yet) Redressed. Commentary on Corte Cost., Sentence 23 November 2021 - 13 January 2022, No. 2</i> Michele Caianiello – Enrico Al Mureden	266
	<hr/> <b>Rimessione obbligatoria alle Sezioni unite: il “precedente all’italiana” in ottica comparata</b> <i>Remisión obligatoria a las Salas unidas del Tribunal Supremo: El “precedente a la italiana” en perspectiva comparada</i> <i>Mandatory Referral to the Joined Chambers of the Supreme Court: “Precedent Italian Style” from a Comparative Perspective</i> Michela Miraglia	278

NOVITÀ NORMATIVE  
NOVEDADES NORMATIVAS  
NEW LEGISLATION

- 1 **I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis**  
*Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano: Reflexiones iniciales sobre el nuevo título VIII-bis*  
*Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code: Initial Reflections on the New Title VIII-bis*  
Gian Paolo Demuro
- 28 **L'ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti**  
*La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas*  
*The Last Frontier of Legal Expenses' Reimbursement to Acquitted Defendants*  
Elisa Grisonich

# L'ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti

*La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas*

*The Last Frontier of Legal Expenses' Reimbursement to Acquitted Defendants*

ELISA GRISONICH

*Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine  
 grisonich.elisa@spes.uniud.it*

SPESE LEGALI

COSTAS LEGALES

LEGAL EXPENSES

## ABSTRACTS

La l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha dettato l'ingresso nel sistema italiano di un innovativo diritto alla rifusione delle spese legali in favore degli imputati assolti. La normativa demandava a un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei profili di dettaglio della tutela. Il 20 gennaio 2022 tale provvedimento, mediante la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha visto finalmente la luce, innescando così il concreto avvio del nuovo meccanismo. Il presente lavoro si prefigge di indagare il quadro di risulta derivante dal recente assetto, senza omettere di porre in risalto il timore che la nuova garanzia, per quanto, in astratto, di portata dirimpente, si risolva, di fatto, in una vuota formulazione di principio.

La Ley 178/2020, de 30 de diciembre, ha introducido en el sistema italiano un nuevo derecho al reembolso de las costas legales a las personas absueltas. La ley encargaba a un decreto del Ministro de Justicia, junto con el Ministro de Economía y Finanzas, la determinación de los aspectos operativos. El 20 de enero de 2022, este decreto se ha publicado en la Gazzetta Ufficiale. Este trabajo pretende analizar esta nueva normativa, planteando el temor existente de que esta nueva garantía, en abstracta revolucionaria y de una importancia notable, resulte en la práctica inefectiva.

Law no. 178/2020 has introduced in the Italian legal system an innovative right to legal expenses' reimbursement to acquitted defendants. The legislation demanded a decree by the Minister of Justice, together with the Minister of Economy and Finance, for the identification of operational aspects. On 20 January 2022 such decree was published in the Gazzetta Ufficiale. The paper aims to analyze this legislation, without hiding reservation about the fact that this safeguard, revolutionary in principle, will in practice be ineffective.

## SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. Contesto e primi archetipi. – 3. La disciplina introdotta dalla l. n. 178 del 2020. – 4. Le novità operative del decreto interministeriale 20 dicembre 2021. – 4.1. Presupposti. – 4.2. Procedura. – 5. Un nuovo diritto a rischio di ineffettività. – 6. Rilievi conclusivi.

## 1.

## Introduzione.

Ormai da tempo e in misura crescente negli ultimi anni, la tematica riguardante la rifusione delle spese legali in favore dell'imputato assolto aveva animato un vivace dibattito in seno alla dottrina<sup>1</sup>, sospinto dalla necessità di assicurare un qualche rimedio riparatorio a chi è stato sottoposto a un procedimento penale conclusosi con esito a lui favorevole. Sullo sfondo, milita la concezione del "processo come pena"<sup>2</sup>, per cui «ogni vicenda giudiziaria produce necessariamente una sofferenza per l'innocente»<sup>3</sup>. L'idea di una rifusione delle spese legali del proscioltto rappresenta, in altre parole, il risvolto di una «logica "riparatoria" rispetto a un "danno" da attività giudiziaria lecita»<sup>4</sup>.

Molteplici erano stati, d'altra parte, i tentativi di riforma volti a trasformare in realtà gli auspici di una disciplina in materia<sup>5</sup>; ebbene, nel persistente insuccesso di questi intenti, il punto di svolta è stato rappresentato dall'adozione della l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Ivi è stata prevista una disciplina di carattere fortemente innovativo per il sistema italiano. La novella ha, infatti, dettato l'ingresso di una normativa generale sul punto, che ha configurato un diritto del prevenuto alla ripetizione delle spese legali nei casi di assoluzione con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato<sup>6</sup>.

Salutata con grande favore da una parte della dottrina<sup>7</sup> e dall'avvocatura<sup>8</sup>, la riforma era, tuttavia, rimasta sinora proclamata solo sulla carta. E la ragione di ciò è presto detta.

Ai sensi del comma 1019 dell'art. 1 l. n. 178 del 2020, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un apposito decreto, volto a precisare i profili operativi del *novum* legislativo. Sennonché, anche in ragione delle difficoltà pratiche legate alla messa in funzione del nuovo istituto, specie a fronte, come meglio si vedrà, dell'esiguo fondo a esso destinato<sup>9</sup>, tale provvedimento ha tardato per molto tempo ad arrivare.

Il 20 gennaio 2022, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 20 dicembre 2021<sup>10</sup>, si è finalmente posto fine a questa situazione di *impasse*. Si assiste, così, alla messa a punto di una disciplina operativa piuttosto dettagliata, che ha il merito di integrare notevoli aspetti su cui la l. n. 178 del 2020 è rimasta, pressoché, silente. In ultima analisi, grazie al combinato operare, da un lato, della normativa generale di quest'ultimo provvedimento legislativo e, dall'altro lato, delle previsioni condensate nel decreto, ne esce un assetto composito, che delinea i nuovi caratteri portanti del diritto alla rifusione delle spese legali all'assolto.

A fronte del nuovo scenario appena dischiuso, è parso utile cercare di ricostruire il quadro di risulta, a cominciare dalle disposizioni della legge n. 178 del 2020 rilevanti in materia, per poi passare alle novità introdotte dal decreto.

<sup>1</sup> Cfr. APRATI (2017), pp. 977 ss.; GAMBINI (2007), pp. 1361 ss.; GIUNCHEDI (2001), pp. 2566 ss.; PARLATO (2018), *passim*; EAD. (2017), pp. 229 ss.; SPANGHER (2017), pp. 489 ss.; SPANGHER (2003), pp. 2334-2335.

<sup>2</sup> In questo senso, PARLATO (2018), p. 3, la quale richiama CARNELUTTI (1949), pp. 48 ss. In termini adesivi MARANDOLA (2020).

<sup>3</sup> Così, PARLATO (2018), p. 3.

<sup>4</sup> Cfr. PARLATO (2018), p. 243. Al riguardo, si vedano, inoltre, i rilievi di APRATI (2017), p. 978.

<sup>5</sup> Per un'ampia e dettagliata panoramica in proposito si rinvia a PARLATO (2018), pp. 223 ss.

<sup>6</sup> Su tale novità normativa, cfr. FODERÀ (2022), pp. 22 ss.; NERUCCI e TRINCI (2021); SACCHETTINI (2021), pp. 62 ss.; SPANGHER (2020).

<sup>7</sup> V. MARANDOLA (2020); SPANGHER (2020). In termini critici sul piano dell'effettività del diritto configurato dalla novella, sebbene segnalino «l'innegabile importanza dell'innovazione normativa», cfr. NERUCCI e TRINCI (2021); in senso analogo, SACCHETTINI (2021), p. 66.

<sup>8</sup> Cfr. UCPI-UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, *Spese legali all'assolto: un primo passo*, 30 dicembre 2020, consultabile sul sito [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it).

<sup>9</sup> V., *infra*, § 5.

<sup>10</sup> V. decreto interministeriale 20 dicembre 2021, recante *Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020*. Per un primo commento, cfr. FILIPPI (2022).

## 2. Contesto e primi archetipi.

In tale prospettiva, conviene prendere le mosse da una breve analisi del panorama normativo in cui la novella si è collocata.

Al riguardo, va rimarcato come la nuova ipotesi di rifusione delle spese legali in favore del prevenuto risultato “vittorioso” all’esito del procedimento si sia innestata in un contesto che – eccetto due fattispecie marginali di cui subito si dirà – difettava di una previsione generale tesa a configurare un accollo da parte dello Stato del pregiudizio economico patito dal prosciolto a causa delle spese giudiziali affrontate.

Tuttavia, se questo valeva sul piano del rapporto tra privato e Stato, il discorso appare diverso non appena lo sguardo si sposta sul versante delle relazioni tra soggetti privati. Il pensiero corre, in particolare, ai meccanismi apprestati dagli artt. 427 e 542 c.p.p., da un lato, e 541 c.p.p., dall’altro lato<sup>11</sup>, in forza dei quali l’imputato prosciolto può, a determinate condizioni, ottenere, rispettivamente, dal querelante e dalla parte civile la rifusione delle spese sostenute<sup>12</sup>. Trattasi, ad ogni modo, di ipotesi dai presupposti molto rigorosi, che ne circoscrivono di molto la portata. Per di più, non deve passare inosservata la facoltà in capo al giudice di disporre, per giustificati motivi, una compensazione totale o parziale dell’ammontare delle spese *de quibus*<sup>13</sup>. Insomma, come è stato puntualmente messo in luce, si è in presenza di fattispecie «rivolte più a “sanzionare” il privato “poco prudente” e a scoraggiarne iniziative superflue, che a procurare un ristoro economico all’imputato destinatario di un esito processuale favorevole»<sup>14</sup>.

Per altro verso, come si è anticipato, al di fuori dei rapporti tra privati, prima dell’avvento della l. n. 178 del 2020 si potevano già intravedere due isolati ed eccezionali casi di copertura da parte dello Stato delle spese sostenute dal prosciolto.

Anzitutto, viene in rilievo la peculiare fattispecie di rimborso in favore dei dipendenti pubblici di cui all’art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997, n. 135. Più precisamente, l’ipotesi *de qua* garantisce in capo al dipendente delle pubbliche amministrazioni una ripetizione delle spese affrontate nei giudizi civili, amministrativi e penali, aventi a oggetto fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni<sup>15</sup>. Come si può intuire, è una disposizione che sottende una *ratio* ben precisa, sicuramente non trasponibile al di fuori della sua area operativa di riferimento. Evidentemente, infatti, la disciplina risponde all’esigenza di garantire al pubblico dipendente un sereno svolgimento delle sue funzioni, senza dover rischiare di subire un pregiudizio economico derivante dagli oneri di un processo, qualora venga esclusa una sua responsabilità nel procedimento intentato a suo carico<sup>16</sup>.

Ben più interessante appare, ad ogni modo, la seconda ipotesi rilevante ai nostri fini. Ci si riferisce alla recente novità apportata dall’art. 8 l. 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche al codice penale e altre previsioni in materia di legittima difesa<sup>17</sup>, che ha inserito nel titolo III del d.P.R. 30 maggio 2002 un nuovo art. 115-*bis*.

In particolare, la novella, facente parte, com’è ben noto, di una riforma dai profondi risvolti mediatici, ha introdotto una previsione finalizzata ad alleggerire il peso di un procedimento penale<sup>18</sup>. Nel caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e proscioglimento per legittima difesa *ex* art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p. o eccesso colposo ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p., l’art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002 assicura una copertura pubblica delle spese e dell’onorario del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico, che devono essere liquidati secondo le disposizioni di cui agli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002. È, ad ogni modo, fatto salvo il diritto dello Stato di recuperare le somme anticipate nei casi di sentenza irrevocabile di condanna intervenuta in un momento successivo, «a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento».

Vi è da dire che tale disposizione ha suscitato tra i commentatori pareri contrastanti.

<sup>11</sup> Cfr. PARLATO (2018), pp. 50-51, che ravvisa in tali ipotesi l’esplicazione nell’alveo penale del principio civilistico della “soccumbenza”.

<sup>12</sup> Quanto alla parte civile, va comunque precisato che l’art. 541, comma 2, c.p.p. limita la portata della rifusione delle spese processuali rispetto a quelle sostenute dall’imputato «per effetto dell’azione civile».

<sup>13</sup> Sul tema, v., *amplius*, ANCESCHI (2012), pp. 433 ss.; CHILIBERTI (2017), pp. 92 ss. e 392 ss.; PARLATO (2018), pp. 99 ss.

<sup>14</sup> Così, PARLATO (2018), p. 100.

<sup>15</sup> Sul punto, cfr., diffusamente, PARLATO (2018), pp. 216 ss.

<sup>16</sup> V., ancora, PARLATO (2018), p. 216.

<sup>17</sup> Sulla l. n. 36 del 2019, cfr., per tutti, APRILE (2019), pp. 2414 ss.; DELLA TORRE (2019), pp. 833 ss.; GATTA (2019); HAYO (2020), pp. 374 ss.

<sup>18</sup> Cfr. GATTA (2019).

Mentre, da una parte, essa è stata ritenuta ragionevole, alla luce della considerazione che pure in altri sistemi – in cui si prevede una legittima difesa domiciliare per il tramite di presunzioni – vengono accordate «analoghe forme di esonero dalle spese processuali»<sup>19</sup>, dall'altra parte, si è pervenuti a una conclusione opposta. La nuova previsione è stata, infatti, definita come un «(in)comprensibile privilegio»<sup>20</sup>, tant'è che non vanno, oltretutto, dimenticate le riserve esplicitate dallo stesso Presidente della Repubblica nella lettera del 26 aprile 2019, con la quale è stata accompagnata la promulgazione della legge *de qua*. Il Capo dello Stato ha, più precisamente, avuto cura di rimarcare l'assenza di un simile trattamento «per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio»<sup>21</sup>.

### 3. La disciplina introdotta dalla l. n. 178 del 2020.

Ma al di là dei profili particolarmente critici ravvisabili nell'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002, appare di immediata evidenza che la previsione ha segnato l'inizio di un importante cambio di paradigma, aprendo la strada con maggiore fermezza al tema della rifusione delle spese legali nei confronti del prevenuto prosciolto.

Ebbene, questa nuova logica, sorta in un contesto isolato, è stata, da ultimo, portata alle estreme conseguenze proprio dall'art. 1, commi 1015-1022 della l. n. 178 del 2020.

Come si è anticipato sin da questa premessa, la novella enuclea, infatti, un innovativo e generale diritto dell'imputato alla rifusione delle spese legali, purché assolto con sentenza irrevocabile «perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» (art. 1, comma 1015). Dal canto suo, il comma 1018 dell'art. 1 della legge in esame circoscrive il campo applicativo della garanzia. La disposizione ha, invero, cura di escludere il rimborso nei casi di «assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati»; di «estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione»<sup>22</sup>; nonché, infine, di «sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione».

Per quanto riguarda il *quantum* della rifusione, esso non può superare la soglia di 10.500 euro (art. 1, comma 1015) e deve essere ripartito in tre quote annuali dello stesso ammontare, da elargire a partire dall'anno successivo in cui è divenuta irrevocabile la sentenza. Si esclude, inoltre, che tale somma possa costituire un'ipotesi di reddito ai sensi del TUIR (art. 1, comma 1016).

Il comma 1017 dell'art. 1 l. n. 178 del 2020 delinea, inoltre, alcune modalità operative per ottenere il riconoscimento della tutela: occorre la presentazione della fattura del legale, con indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, unita, da un lato, a un parere di congruità formulato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e, dall'altro, a una copia del provvedimento di assoluzione con l'attestazione da parte della cancelleria dell'intervenuta irrevocabilità.

Di particolare rilievo è, inoltre, la previsione di cui all'art. 1, comma 1020 della legge di bilancio, con cui viene disposta l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», dotato di 8 milioni di euro annui a partire dal 2021 per assicurare il diritto. A ciò si affianca il disposto del comma 1021, che, sempre sul piano economico, ha modo di escludere una qualsiasi variazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie presso il Ministero della giustizia, «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», ai fini degli incumbenti derivanti dalla riforma.

Completa il quadro il comma 1022 dell'art. 1 della legge *de qua*, la quale precisa, dal punto di vista temporale, che la nuova disciplina si applica ai casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della normativa in commento e, quindi, a partire dal 1° gennaio 2021.

Come si può vedere, si tratta, nell'insieme, di indicazioni normative minime, che delineano le coordinate essenziali dell'istituto. Pur nella loro sinteticità, esse non impediscono di fissare

<sup>19</sup> In questo senso, GATTA (2019), il quale cita, a titolo di esempio, il caso della Florida.

<sup>20</sup> Così, CALAZZA (2019), p. 590.

<sup>21</sup> Il testo della lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei Ministri, del 26 aprile 2019, è consultabile a [questo indirizzo](#).

<sup>22</sup> A ben considerare, peraltro, l'esclusione dei casi di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione dall'area operativa della novella poteva già desumersi dal dettato dell'art. 1, comma 1015, l. n. 178 del 2020.

alcuni primi punti fermi e talune riflessioni.

Emerge, anzitutto, in maniera lineare che i commi 1015-1022 dell'art. 1 della l. n. 178 del 2020 hanno inserito nel sistema processuale penale una nuova fattispecie di natura riparatoria e di matrice generale, derivante dallo svolgimento di attività giudiziaria lecita<sup>23</sup>, che si aggiunge agli altri rimedi garantiti in relazione all'ingiusta detenzione, all'errore giudiziario, nonché all'irragionevole durata del processo<sup>24</sup>. Si assiste, inoltre, a una significativa e interessante adozione di un "modello di 'soccombenza'" in materia penale nei rapporti tra individuo e autorità, mutuato, seppure con i necessari adattamenti, dall'omonimo principio di "soccombenza", proprio del ramo civile *ex art. 91 c.p.c.*<sup>25</sup>.

Se si analizza, poi, la declinazione della fattispecie a livello di dettaglio, vi è da dire che la disciplina pare aver, quantomeno sotto alcuni profili, saputo cogliere alcuni auspici prospettati dalla dottrina.

Si è, più precisamente, avuto cura di evitare ogni possibile commistione della nuova soluzione normativa rispetto alla ben diversa ipotesi della responsabilità civile del magistrato<sup>26</sup>. Inoltre, sembra essere stata fatta propria la «consapevolezza di come possa essere infruttuoso e utopistico proporre la creazione di forme di indennizzo indiscriminate e "onnicomprensive" rispetto a quel "danno da processo", volte a coprirne ogni aspetto e ad intervenire massicciamente per ciascuna ipotesi di archiviazione, di non luogo a procedere, o di proscioglimento»<sup>27</sup>. Nella stessa prospettiva, l'esclusione dall'ambito operativo del rimborso delle ipotesi di assoluzione per difetto di imputabilità e per sopravvenuta *abolitio criminis* corrisponde a quanto era stato sollecitato dalla medesima dottrina<sup>28</sup>.

Per altro verso, è appena il caso di constatare che, sempre in un'ottica *de iure condendo*, erano state immaginate pure diverse soluzioni, quale quella di negare il riconoscimento in discorso nei casi di atteggiamenti dolosi o gravemente colposi dell'imputato<sup>29</sup>, o, ancora, di ricorrere a strumenti di detrazione fiscale<sup>30</sup>. In aggiunta, si era osservato come il nuovo sistema avrebbe potuto, «altresì, prevedere la creazione di un fondo di solidarietà, di agevolazioni fiscali e di credito per l'avvio di attività commerciali, nonché priorità nelle assunzioni e nelle varie graduatorie della rete assistenziale»<sup>31</sup>.

Da accogliere assai positivamente è, infine, la scelta legislativa di tenere separato il nuovo istituto da quello del patrocinio a spese dello Stato. Può sembrare un rilievo scontato, ma, in realtà, esso appare fondamentale alla luce del particolare *iter* che ha preceduto l'introduzione della novella.

Non sembra, infatti, potersi trascurare che il *novum* in questione si pone nel solco di quanto era stato delineato nella proposta di legge n. 2186<sup>32</sup>. Quest'ultima veniva, di fatto, abbandonata proprio a seguito della presentazione in Commissione Bilancio alla Camera, su iniziativa del medesimo proponente, di un emendamento al d.d.l. C. 2790-*bis*, che sarebbe, in definitiva, sfociato nell'art. 1, commi 1015-1022, l. n. 178 del 2020<sup>33</sup>. Più precisamente, nella proposta di legge n. 2186, il meccanismo di rimborso in favore dell'assolto era stato pensato per essere destinato a operare nel corpo del patrocinio a spese dello Stato. Si prevedeva, invero, l'inserimento del nuovo sistema nell'art. 74 d.P.R. n. 115 del 2002, disposizione che, com'è noto, apre il capo della disciplina sull'assistenza legale gratuita.

A ben guardare, tale collocazione non era, peraltro, affatto casuale. Nella relazione di accompagnamento dell'iniziativa di riforma, si legge, infatti, che «la scelta della *sedes materiae* è significativa, perché si è inteso configurare l'assoluzione come criterio che legittima il riconoscimento di una forma di gratuito patrocinio, sia pur con la peculiarità che si tratta di un

<sup>23</sup> Cfr. NERUCCI e TRINCI (2021).

<sup>24</sup> V. SPANGHER (2020).

<sup>25</sup> In linea con quanto prospettato da PARLATO (2018), p. 220. In merito, si veda, anche, MARANDOLA (2020).

<sup>26</sup> Cfr. PARLATO (2018), pp. 210 ss.

<sup>27</sup> Queste le parole di PARLATO (2018), p. 209, la quale, a sua volta, richiama APRATI (2017), pp. 977 ss.

<sup>28</sup> Cfr. le considerazioni di PARLATO (2018), p. 237.

<sup>29</sup> V. PARLATO (2018), pp. 236-237; SPANGHER (2017), p. 492. In termini critici rispetto alla scelta operata sul punto dalla l. n. 178 del 2020, cfr. NERUCCI e TRINCI (2021).

<sup>30</sup> Cfr. SPANGHER (2017), p. 491.

<sup>31</sup> V. SPANGHER (2017), p. 492.

<sup>32</sup> Ci si riferisce, in particolare, alla p.d.l. n. 2186, *Atti Camera, XVIII Legislatura*, presentata dall'on. Costa. Preme, per completezza, rilevare che tale proposta di legge era stata abbinata al d.d.l. n. 1881, *Atti Camera, XVIII Legislatura*.

<sup>33</sup> Cfr. *proposta emendativa 177.016. in V Commissione in sede referente, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020 (n. 498) riferita al C. 2790-bis, Atti Camera, XVIII Legislatura*.

riconoscimento successivo, attuato sotto forma di rimborso»<sup>34</sup>.

A fronte di quanto emerso, conviene, tuttavia, rimarcare la netta differenza ontologica esistente tra il patrocinio a spese dello Stato e la rifusione delle spese legali sostenute dall'assolto. Sulla scia di quanto si è già potuto rilevare, il tema della copertura pubblica delle spese del prevenuto prosciolto costituisce una chiara risposta a esigenze riparatorie, sotto il profilo economico, del pregiudizio sofferto dalla persona sottoposta a un procedimento penale, terminato con esito a lei favorevole. Si comprende, dunque, l'impossibilità di assimilare tale ipotesi a quella del patrocinio gratuito, che si iscrive in tutt'altra *ratio*. Com'è ben noto, infatti, quest'ultima garanzia – espressamente salvaguardata da canoni nazionali e sovranazionali – trova la sua ragione nell'assicurare a coloro che versano in una situazione di debolezza economica o sociale l'effettività del diritto di difesa, senza che, ovviamente, possa rilevare in alcun modo il risultato del procedimento<sup>35</sup>.

Insomma, la configurazione del nuovo rimedio di carattere riparatorio quale speciale forma di patrocinio a spese dello Stato, oltre che apparire dogmaticamente scorretta, avrebbe, di fatto, rischiato di ingenerare confusioni interpretative, senza sottacere lo stravolgimento della funzione di quest'ultimo istituto che si sarebbe venuto a creare. Non si può, quindi, che apprezzare nuovamente la decisione della l. n. 178 del 2020 di sganciarsi da tale soluzione. Peraltro, se si fosse voluto mantenere un qualche tipo di collegamento con la normativa sul patrocinio statale, si sarebbe eventualmente potuto utilizzare il medesimo regime sopra visto con riferimento all'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002. In tale modo, senza snaturare la natura delle due diverse tutele, ci si sarebbe, infatti, limitati a estendere la disciplina sull'assistenza legale gratuita quanto ai criteri di liquidazione del compenso del legale, al fine ultimo di individuare l'ammontare della rifusione delle spese da garantire all'assolto.

Ora, così ricostruita l'impalcatura normativa eretta dalla l. n. 178 del 2020, va, d'altra parte, ribadita la scelta operata dalla legge di demandare a un decreto *ad hoc* il compito di prevedere gli ulteriori profili necessari per la concreta operatività del nuovo diritto e, più specificamente, «i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi», nonché «le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento» della spesa destinata per la garanzia, avuto riguardo al numero di gradi in cui si è svolto il procedimento e alla sua durata complessiva (art. 1, comma 1019, l. n. 178 del 2020).

Il 20 dicembre 2021, a quasi un anno di distanza dall'emanazione della l. n. 178 del 2020, siffatto provvedimento è stato finalmente emanato. È dunque a tale ultimo atto che occorre, a questo punto, volgere lo sguardo per avere una piena contezza dell'intera portata della nuova tutela.

## 4. Le novità operative del decreto interministeriale 20 dicembre 2021.

Il decreto consta, in particolare, di sette articoli, i quali, a una visione di insieme, si distinguono per offrire una disciplina a tutto tondo sul complesso degli aspetti per l'ottenimento del diritto: si va dall'elencazione dei requisiti di accesso alla tutela alle modalità di presentazione della domanda e del contenuto di quest'ultima, dai criteri di priorità nell'ammissione delle istanze alla procedura di verifica e di pagamento del rimborso.

Il provvedimento si apre con alcune precisazioni terminologiche, vevole ai fini della normativa stessa. Senza voler soffermarsi su ciascuna di esse, in quanto non necessitano di particolari chiarimenti, vi è, tuttavia, una che merita porre in risalto, giacché delimita l'area di azione della nuova garanzia. Più nel dettaglio, la lett. g) dell'art. 1, comma 2 del provvedimento chiarisce una questione interpretativa di non poco conto, che deve, a ben considerare, la sua origine alla mancanza di chiarezza della l. n. 178 del 2020.

Invero, a una prima lettura di quest'ultimo atto, sorgeva spontanea la domanda circa la reale estensione del diritto<sup>36</sup>. L'utilizzo dell'espressione "spese legali" pareva indicare che il rimborso di nuovo conio includesse non solo le spese del difensore, ma anche quelle di altri

<sup>34</sup> V. p.d.l. n. 2186, *Atti Camera, XVIII Legislatura*, cit.

<sup>35</sup> Sull'istituto del patrocinio a spese dello Stato, cfr., in particolare, per tutti, BONINI (2017), pp. 405 ss.; BOTTILLO (2021), *passim*; DIPAOLA (2021), pp. 515 ss.; EAD. (2016), *passim*; SECHI (2006), *passim*.

<sup>36</sup> V. NERUCCI e TRINCI (2021).

professionisti<sup>37</sup>, come, in particolare, il consulente tecnico o l'investigatore privato autorizzato. Sennonché, il contenuto del comma 1017 dell'art. 1 l. n. 178 del 2020 sembrava sbarrare la strada a una tale esegesi: si rammenti, infatti, che questa disposizione condiziona il riconoscimento della tutela alla presentazione della fattura del solo patrocinatore, corredata da un parere di congruità da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Di modo che poteva effettivamente essere prediletta la tesi secondo cui la portata del rimborso fosse stata pensata per operare limitatamente alle spese sostenute per pagare la difesa tecnica.

Ebbene, una tale conclusione trova ora una diretta e chiara conferma proprio nella definizione di "spese legali" offerta dal decreto: esse vengono, in particolare, identificate nelle «spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito». Ne consegue, quindi, che rimangono fuori dal raggio di intervento della nuova garanzia tutti gli ulteriori esborsi che possono sorgere nell'esercizio delle prerogative difensive.

Per quel che concerne, invece, la portata *ratione temporis* del provvedimento, quest'ultima è, per ovvie ragioni, allineata a quella della l. n. 178 del 2020, sicché le previsioni del decreto trovano applicazione con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 6, comma 1 del decreto).

Da osservare, infine, che l'intero quadro di novità apportate dall'atto si erge sulla consueta clausola di invarianza finanziaria. Difatti, dall'attuazione del medesimo «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», dovendo il Ministero adempiervi «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» (art. 7, comma 1 del provvedimento). Ne esce, pertanto, confermato di essere in presenza di un intervento complessivo pressoché "a costo zero", con nuovi oneri in capo all'amministrazione, senza, tuttavia, le necessarie implementazioni di mezzi e persone.

Queste, in definitiva, le coordinate generali del provvedimento: non resta che addentrarsi nelle previsioni di dettaglio tratteggiate dallo stesso.

## 4.1. *Presupposti.*

L'intero art. 2 del decreto è dedicato alla disciplina dei presupposti per l'accesso alla tutela.

Sulla falsariga di quanto statuito dall'art. 1, comma 1015, l. n. 178 del 2020, vengono enunciate le formule terminative della sentenza di assoluzione legittimanti il riconoscimento della garanzia. L'interessato deve, più nel dettaglio, essere stato assolto con sentenza perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con l'ulteriore precisazione che, in quest'ultimo caso, è esclusa l'ipotesi di *abolitio criminis* (art. 2, comma 2, lett. a).

Ai sensi della lett. b) dell'art. 2, comma 2 del decreto, si richiedono, sempre in linea con la prescrizione della l. n. 178 del 2020, l'irrevocabilità della pronuncia di assoluzione, nonché l'assenza di una qualsiasi condanna per una delle imputazioni contestate al richiedente. Trattasi, quest'ultima, di una previsione che concretizza quanto dettato dall'art. 1, comma 1018, lett. a), l. n. 178 del 2020, rispetto al quale erano sorte, già in sede di commento al *novum* legislativo, alcune, condivisibili, osservazioni critiche<sup>38</sup>. Le perplessità si elevano, in particolare, laddove ci si soffermi su quelle ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto per reati particolarmente gravi e condannato per una fattispecie bagatellare, come una contravvenzione<sup>39</sup>. In questo caso, sarebbe stato, invero, auspicabile prevedere comunque una rifusione parziale delle spese legali sostenute; poiché ciò non è avvenuto, la disposizione, così come poi declinata e ribadita nel decreto, rischia di peccare di irragionevolezza.

Ma non è tutto. Se l'attenzione permane sulle condizioni espresse dall'art. 2, comma 2, lett. b) del provvedimento in analisi, ci si imbatte in un'ulteriore perplessità e in un dubbio esegetico.

Quanto al primo aspetto, dalla formulazione contenuta nell'atto sembra evincersi che il riconoscimento del rimborso è negato non solo nel caso in cui l'imputato sia stato assolto per uno o più capi di imputazione e condannato per un altro reato, ma anche se sia stata pronunciata, accanto a una assoluzione legittimante il riconoscimento del diritto, l'estinzione del reato

<sup>37</sup> Cfr. ANCeschi (2010), p. 204; PARLATO (2018), p. 56.

<sup>38</sup> V. NERUCCI e TRINCI (2021).

<sup>39</sup> Cfr. NERUCCI e TRINCI (2021).

per prescrizione o amnistia in relazione a un altro capo di imputazione. Ebbene, le riserve si stagliano in maniera evidente di fronte alla considerazione secondo cui si è in presenza di un limite operativo che non pare trovare alcun fondamento, nemmeno implicito, nella l. n. 178 del 2020.

Rispetto, invece, alla questione interpretativa, ci si chiede se la negazione del diritto valga anche nell'ipotesi in cui, oltre a una pronuncia di assoluzione rientrante tra i casi di riconoscimento della tutela, il prevenuto sia stato assolto per un ulteriore reato con una formula terminativa esclusa dal raggio di azione della garanzia, ad esempio, per difetto di imputabilità. Il silenzio serbato sul punto, nell'ambito dei requisiti di accesso al rimborso, sembra far propendere per la risposta negativa, di modo che, in sostanza, l'interessato parrebbe, in tal caso, aver diritto alla rifusione delle spese legali sostenute<sup>40</sup>. Al contempo, però, non si può trascurare il dettato dell'art. 1, comma 2, lett. e) del decreto, il quale definisce "imputato assolto" il soggetto assolto con le formule legittimanti il riconoscimento della tutela «*per tutti i capi di imputazione a lui contestati*» (corsivo nostro). Ad ogni modo, proprio l'assenza di una indicazione analoga tra i criteri di riconoscimento della garanzia di cui all'art. 2 del decreto, nonché, e soprattutto, la mancata esplicita menzione di siffatto limite nella l. n. 178 del 2020 paiono elementi determinanti per ritenere preferibile la soluzione qui prospettata, e cioè che alcun ostacolo sembrerebbe sussistere in caso di assoluzione per un altro capo di imputazione con una formula posta al di fuori dell'area di applicazione del rimborso.

Peraltro, oltre ai requisiti appena considerati, il decreto si preoccupa di esplicitarne altri, nell'evidente intento di evitare una indebita duplicazione di tutele. A queste ipotesi sono, più precisamente, dedicate le lett. c) – e) dell'art. 2, comma 2 del provvedimento.

Così, si esclude, anzitutto, il riconoscimento della garanzia in caso di ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato nel medesimo procedimento (art. 2, comma 2, lett. c). La *ratio* di tale disposizione è chiara. Se l'imputato ha goduto dell'assistenza legale gratuita, con conseguente copertura da parte dell'erario di tutti i costi legati alla difesa, egli non può avere, al contempo, diritto al rimborso delle spese legali; e ciò, evidentemente, in quanto alcuna spesa difensiva è stata mai personalmente versata.

Se questo è vero, la previsione sembra, ad ogni modo, lasciare irrisolto il particolare caso in cui il patrocinio per i non abbienti, una volta concesso, sia stato, tuttavia, revocato, ad esempio, per sopravvenuto superamento delle condizioni reddituali *ex* art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002<sup>41</sup>. Si pensi all'ipotesi di un procedimento sviluppatosi sino al giudizio di Cassazione, in cui il decreto di riconoscimento del patrocinio statale, intervenuto in primo grado, sia stato successivamente revocato in quello successivo.

Sulla scorta del tenore letterale della disposizione in discorso («l'imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato»), la soluzione adottata dal decreto interministeriale sembrerebbe quella secondo cui sia sufficiente, ai fini dell'esclusione del rimborso delle spese legali, la semplice ammissione all'assistenza legale gratuita, a prescindere da una successiva revoca del provvedimento di riconoscimento della tutela. Sennonché, l'interpretazione preferibile, basata sulla valorizzazione della ragione dell'esclusione della garanzia in commento nel caso di specie, parrebbe piuttosto quella di ritenere comunque sussistente il diritto per l'arco temporale in cui non vi sia stata una copertura pubblica delle spese del difensore in forza del patrocinio a spese dello Stato<sup>42</sup>.

Nondimeno, ferma la preferenza avanzata per quest'ultima esegesi, va, in ogni caso, segnalato uno sbarramento di non poco conto, qualora non venisse, di fatto, accolta. Come si vedrà, l'art. 3 del decreto, dedicato al contenuto dell'istanza<sup>43</sup>, prescrive, tra l'altro, di attestare ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato»<sup>44</sup>. Ne deriva che, in forza della *littera legis* di quest'ultima previsione – la quale, del resto, riprende la formula di cui all'art. 2 dell'atto –, la tesi che si è proposta risulta difficilmente sostenibile sul piano pratico, se non a rischio di incorrere nel reato di false dichiarazioni.

<sup>40</sup> *Contra*, cfr., tuttavia, le osservazioni di NERUCCI e TRINCI (2021), svolte in relazione all'art. 1, comma 1018 della l. n. 178 del 2020.

<sup>41</sup> Sul tema della revoca del patrocinio a spese dello Stato, v., tra gli altri, DIPAOLA (2016), pp. 131 ss.; EBNER (2012), pp. 1995 ss.; SECHI (2006), pp. 293 ss.; nonché, volendo, da ultimo, GRISONICH (2020), pp. 4497 ss.

<sup>42</sup> Mette conto, al riguardo, rammentare, per quanto concerne, più precisamente, il *dies a quo* a partire dal quale, a seconda dei casi di revoca, quest'ultima esplica i suoi effetti, l'art. 114 d.P.R. n. 115 del 2002.

<sup>43</sup> V., *infra*, § 4.2.

<sup>44</sup> Così, in particolare, l'art. 3, comma 3, lett. i) del decreto.

Sempre nella prospettiva di disciplinare eventuali sovrapposizioni di fattispecie tra loro ontologicamente incompatibili, l'art. 2, comma 2, lett. d) del provvedimento preclude, inoltre, il rimborso delle spese legali nel caso in cui si sia «ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite» *ex* artt. 427 o 542 c.p.p.

La precisazione è da accogliere con favore, poiché si premura di coordinare il nuovo istituto con il panorama normativo in cui si è inserito. Eppure, una riserva permane. Se, infatti, il decreto ha preso in esame l'ipotesi della condanna alle spese legali del querelante, per altro verso, ha lasciato fuori l'analoga fattispecie riguardante la parte civile *ex* art. 541, comma 2, c.p.p. Forse, il motivo di tale omissione va ricercata nella circostanza che, in effetti, quest'ultima ipotesi circoscrive la condanna alla rifusione delle spese limitatamente a quelle affrontate dal prevenuto in ragione dell'esercizio dell'azione civile<sup>45</sup>. Tuttavia, vi è da rilevare che, a prescindere dal silenzio mantenuto al riguardo, laddove abbia trovato concretamente applicazione l'art. 541, comma 2, c.p.p., la garanzia di cui alla l. n. 178 del 2020 non sembra comunque poter operare. Ammettere altrimenti, infatti, finirebbe per ingenerare un'ipotesi di indebito arricchimento per quanto concerne l'ammontare di quelle spese già rifuse dalla parte civile all'imputato<sup>46</sup>.

Ad ogni buon conto, al di là di quest'ultima osservazione, sembra, piuttosto, essere un'altra la questione maggiormente problematica visibile a fronte di tale previsione. Nonostante l'intervenuto decreto, rimane ancora aperto il problema attinente alla situazione in cui, pur potendo astrattamente configurarsi il caso di rifusione delle spese a opera dei privati *ex* artt. 427, 542 e 541 c.p.p., difetta una apposita richiesta in tale senso da parte dell'imputato, la quale è una *condicio sine qua non* per disporre la condanna del querelante o della parte civile<sup>47</sup>. In ragione di esigenze di risparmio della spesa pubblica e, soprattutto, – come si avrà meglio modo di analizzare – dell'esiguità del fondo destinato al diritto in analisi, non si può che condividere l'assunto secondo cui «forse sarebbe stato più razionale un meccanismo che, con specifico riferimento ai processi aventi ad oggetto reati procedibili a querela, subordinasse l'intervento dello Stato nel rimborso delle spese legali al rigetto della richiesta di condanna del querelante»<sup>48</sup>. Analogamente, la stessa conclusione sarebbe dovuta valere anche in relazione ai procedimenti che vedono coinvolta la parte civile.

Per concludere sul punto, la lett. e) dell'art. 2, comma 2 del decreto condiziona la sussistenza della garanzia al presupposto che l'interessato «non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende» *ex* art. 18 d.l. n. 67 del 1997, convertito in l. n. 135 del 1997.

Si è di fronte, a ben guardare, a uno dei due casi in cui era visibile, prima della l. n. 178 del 2020, la configurazione eccezionale di un onere dello Stato alla rifusione delle spese legali in favore del prosciolto<sup>49</sup>. Ora, dal momento che si tratta di una ipotesi speciale rispetto a quella contemplata nella l. n. 178 del 2020, è chiaro che, laddove operante, deve ritenersi prevalente rispetto a quest'ultima.

Peraltro, la disposizione *de qua* sollecita un rilievo. Il fatto che il decreto abbia contemplato solo la fattispecie di rimborso delle spese in favore dei dipendenti pubblici, e non anche il più recente caso di cui all'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002, sembra rappresentare una conferma di quanto si è osservato poc'anzi in relazione all'omessa considerazione dell'art. 541 c.p.p. Detto altrimenti, il provvedimento in esame, mentre, da un lato, ha opportunamente tentato di coordinare il nuovo istituto con l'assetto preesistente, dall'altro lato, non pare aver perseguito fino in fondo questo obiettivo. Pure la disciplina valevole in caso di legittima difesa “domiciliare” o di eccesso colposo nella legittima difesa “domiciliare” risulta, infatti, avente carattere speciale rispetto a quella di cui alla l. n. 178 del 2020, onde per cui la sua eventuale rilevanza esclude, di per sé, l'operatività di quest'ultima normativa. Va da sé che, siccome è stata considerata l'ipotesi di rifusione delle spese concernente i dipendenti pubblici, per coerenza e, soprattutto, per evitare ogni sorta di dubbio al riguardo, sarebbe stato auspicabile riportare anche l'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002.

Né, d'altra parte, – val la pena chiarirlo – l'ipotesi contemplata da quest'ultima disposi-

<sup>45</sup> Cfr., sul punto, PARLATO (2018), p. 133; nonché ANCESCHI (2010), p. 227.

<sup>46</sup> Analogamente, con riferimento alla rifusione delle spese addebitata al querelante soccombente, cfr. NERUCCI e TRINCI (2021).

<sup>47</sup> La formulazione dell'art. 427, comma 2, c.p.p. (a cui rinvia l'art. 542 c.p.p.), nonché dell'art. 541, comma 2, c.p.p. è chiara in tale senso. In dottrina, cfr., per tutti, ANCESCHI (2012), p. 435. In giurisprudenza, con riferimento alla condanna del querelante, v., tra le altre, Cass., Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 5920, in *CED. Cass.*, n. 280454; Cass., Sez. V, 21 giugno 2011, n. 42102, *ivi*, n. 251702; in relazione, invece, alla condanna della parte civile, si veda, ad esempio, quanto desumibile da Cass., Sez. II, 23 aprile 2019, n. 17434, *ivi*, n. 276442.

<sup>48</sup> Così, NERUCCI e TRINCI (2021).

<sup>49</sup> Cfr., *supra*, § 2.

zione può reputarsi riconducibile alla garanzia del patrocinio a spese dello Stato e, come tale, rientrando nell'ulteriore requisito di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del decreto. Si consideri, infatti, che la previsione in discorso è racchiusa nel titolo III del d.P.R. n. 115 del 2002 in cui sono collocati casi tra loro eterogenei, accomunati dalla sola circostanza di caratterizzarsi per un'«estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale»<sup>50</sup>. Più nel dettaglio, l'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002 rinvia alla normativa sul patrocinio statale esclusivamente, per l'appunto, ai fini di commutarne la disciplina quanto alle modalità di liquidazione delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico, ma, per il resto, e, in particolar modo, in ragione della differente *ratio*, l'ipotesi ivi prevista si distingue nettamente dall'istituto del patrocinio per i non abbienti.

## 4.2.

### *Procedura.*

Una volta chiariti i requisiti di accesso al diritto di rifusione delle spese legali, il decreto si snoda in un'articolata normativa riguardante la procedura di riconoscimento della garanzia.

In primo piano, si colloca quanto sancito dall'art. 3, comma 1 del provvedimento, che stabilisce, in via esclusiva, una modalità digitale di presentazione dell'istanza. Più nel dettaglio, la domanda deve essere depositata in un'apposita piattaforma telematica del sito giustizia.it, mediante l'utilizzo delle credenziali SPID di livello due.

Dal punto di vista temporale, la richiesta deve essere presentata «entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione» (art. 3, comma 5)<sup>51</sup>. È comunque assicurata una disciplina transitoria per evitare che il ritardo nell'emanazione del decreto provochi dei vuoti temporali di tutela: in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 dell'atto, in relazione alle sentenze diventate irrevocabili nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno dello stesso anno.

Sul piano soggettivo, invece, il decreto chiarisce che la richiesta deve essere presentata personalmente dall'imputato, con la precisazione che, in caso di morte, l'istanza può essere avanzata da uno degli eredi nell'interesse di tutti gli aventi diritto alla successione (art. 3, comma 2)<sup>52</sup>.

Di portata centrale è, inoltre, quanto prescritto nei commi 3 e 4 dell'art. 3 del provvedimento, i quali sono volti a disciplinare il contenuto della richiesta, nonché i documenti da allegare alla stessa: trattasi di indicazioni di estremo rilievo, in quanto la loro inosservanza preclude la valutazione dell'istanza.

Senza voler sconfinare nello zelo didascalico, attraverso un'arida elencazione di quanto stabilito dal decreto, qui merita rilevare che la domanda deve racchiudere una apposita attestazione circa la sussistenza di ogni requisito di accesso alla garanzia di cui all'art. 2 dell'atto. Per di più, giova osservare che nella richiesta deve comparire, tra l'altro, la durata del processo in cui è stata emessa la sentenza di assoluzione, da calcolare a partire dall'esercizio dell'azione penale fino all'irrevocabilità della decisione; il grado nel quale è stata pronunciata la sentenza; nonché, infine, il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, avuto riguardo alla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione.

La ragione dell'inserimento di queste ultime previsioni si spiega alla luce di quanto stabilito nell'articolo immediatamente successivo, in cui si possono leggere i criteri di priorità nell'ammissione delle domande.

A tal proposito, si rammenti che l'art. 1, comma 1019, l. n. 178 del 2020, nell'implicita presa d'atto della pratica impossibilità da parte della copertura pubblica stanziata di soddisfare tutte le richieste, prescriveva all'apposito decreto di adottare, tra l'altro, «le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti» del fondo predisposto per garantire la tutela, «attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio».

<sup>50</sup> Così, in particolare, recita la rubrica del titolo III del d.P.R. n. 115 del 2002.

<sup>51</sup> È appena il caso di rilevare che tale requisito temporale viene espressamente contemplato pure tra le condizioni di accesso al rimborso ex art. 2, comma 2, lett. f) del decreto.

<sup>52</sup> Quanto a quest'ultimo aspetto, è stato, così, risolto il dubbio interpretativo sorto a fronte del silenzio della l. n. 178 del 2020: v. NERUCCI e TRINCI (2021).

Ebbene, per parte sua, l'art. 4 del provvedimento in esame ha dato seguito a tale indicazione, dettando, nell'ordine, tre gruppi di istanze a cui deve essere data precedenza. In primo luogo, vengono in gioco quelle riguardanti le ipotesi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili in Cassazione o in sede di giudizio di rinvio, nonché, ad ogni modo, concernenti processi di durata complessiva superiore a otto anni; in secondo luogo, vanno considerate le domande attinenti a sentenze la cui irrevocabilità sia intervenuta in appello o nell'ambito di un processo protrattosi oltre a cinque anni e fino a otto; da ultimo, rilevano le istanze relative a sentenze irrevocabili di assoluzione emesse in primo grado o, comunque, in un processo durato fino a cinque anni. Nell'ambito di ciascuna categoria – puntualizza, infine, il decreto – deve essere data priorità ai processi di maggior durata e, in caso di parità, alle istanze presentate dagli imputati con reddito inferiore.

Chiude, infine, il cerchio l'art. 5 del decreto. La disposizione detta un procedimento di verifica sulla effettiva veridicità del contenuto di tutte quelle istanze che, sulla scorta dei requisiti di priorità appena analizzati e sino all'esaurimento dell'ammontare del fondo stanziato per assicurare la tutela, potrebbero, in astratto, essere soddisfatte. Deputato a siffatto controllo è il personale del Ministero della giustizia o, se del caso, in forza di una convenzione *ad hoc*, quello di Equitalia giustizia S.p.a. (art. 5, comma 1). A conclusione di tale vaglio seguono, infine, l'approvazione dell'elenco delle richieste accolte e la relativa pubblicazione nella medesima piattaforma digitale predisposta per il deposito delle domande, con conseguente emissione del mandato di pagamento nei quindici giorni successivi (art. 5, comma 4). Particolarmente emblematica è la precisazione secondo cui tutte le richieste escluse dal rimborso, anche a causa dell'esaurimento delle apposite risorse pubbliche destinate per l'anno di riferimento, «non possono essere ripresentate» (art. 5, comma 5).

## 5.

### Un nuovo diritto a rischio di ineffettività.

Arrivati a questo punto della disamina e, in particolare, presa contezza del panorama di risulta derivato dalla l. n. 178 del 2020 e dal decreto interministeriale 20 dicembre 2021, val la pena svolgere alcuni rilievi.

Quanto tratteggiato in queste righe sembra pressoché restituire un quadro a tinte fosche, connotato dalla prevalenza delle ombre rispetto alle luci. Certo, le novità apportate sono da salutare come un importante e notevole passo avanti verso una forma di riconoscimento da parte dello Stato del pregiudizio economico subito dall'imputato assolto, uscito “vittorioso” dal procedimento penale intentato inutilmente nei suoi confronti. Tuttavia, abbandonando il terreno dei principi e adottando una lettura prettamente pratica dell'attuazione della tutela, sembrano emergere non pochi aspetti critici, che portano a ritenere che la nuova disciplina rischierà di sollevare numerose problematiche nella prassi.

In prima battuta, merita porre nuovamente in risalto come, nel complesso, la riforma non paia essersi adeguatamente armonizzata con l'assetto preesistente. Oltre ai profili già esposti in proposito nel corso della disamina, conviene in questa sede concentrare brevemente l'attenzione sul difetto di coordinamento del nuovo istituto con l'ipotesi di cui all'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002.

In particolare, lo schema predisposto dalla l. n. 178 del 2020 rischia di ingenerare questioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, proprio se comparato alla maggior tutela che continua a operare nei casi di legittima difesa “domiciliare” e di eccesso colposo nella legittima difesa “domiciliare”, per effetto della disposizione prevista nel d.P.R. n. 115 del 2002. In merito, si ricordi che quest'ultima disciplina non pone un limite massimo alla copertura delle spese, ove invece la l. n. 178 del 2020 lo fissa a 10.500 euro. Secondariamente, nell'art. 115-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002 si può cogliere un trattamento di maggior *favor* nella misura in cui, a differenza della normativa di nuovo conio, per un verso, viene garantita la copertura delle spese anche in caso di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere, e, per altro verso, è assicurata pure una rifusione dell'onorario e delle spese del consulente tecnico e dell'ausiliario del magistrato. Ecco che, per evitare ogni dubbio di legittimità al riguardo sul piano dell'art. 3 Cost., sarebbe stato, forse, auspicabile eliminare la previsione di cui al T.U. delle spese di giustizia, in modo tale da uniformare il regime delle spese legali dell'innocente, senza operare distinzioni di sorta. Non si vede, infatti, per quale motivo debba essere accordato un trattamento migliore nei casi di legittima difesa “domiciliare” o di eccesso colposo nella legittima

difesa “domiciliare”.

Ferma quest’ultima osservazione, appare, tuttavia, un’altra la questione su cui si concentrano le maggiori riserve.

Il riferimento è all’effettività stessa del nuovo diritto, che risulta, già in partenza, compromessa se solo si prende in esame lo stanziamento del fondo previsto per assicurare la garanzia. Non sembra difficile ritenere che la dotazione massima di otto milioni di euro non sarà capace di soddisfare la totalità degli aventi diritto, sicché la considerazione secondo cui ciò finirà per rendere «l’attuazione [della tutela] poco più che simbolica»<sup>53</sup> appare reale.

Del resto, lo stesso Ministero della giustizia ha posto in evidenza la grave problematica. Nella risposta scritta redatta a fronte dell’interrogazione a risposta immediata formulata dall’on. Costa il 26 maggio 2021 per chiedere delucidazioni sull’(allora) persistente ritardo nell’adozione del decreto richiesto dalla l. n. 178 del 2020<sup>54</sup>, si rilevavano le difficoltà riscontrate nell’emanazione dell’atto<sup>55</sup>. E ciò, per l’appunto, soprattutto con riferimento ai «profili critici derivanti dalla esiguità del fondo appostato in bilancio (8 milioni di euro all’anno al massimo) rispetto al numero potenzialmente molto ampio dei soggetti aspiranti alla elargizione del beneficio (oltre 125 mila domande), con un rimborso medio nella esigua misura di 63 euro»<sup>56</sup>.

Proprio alla luce di questa consapevolezza, la scelta della l. n. 178 del 2020, poi concretizzata dal decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, è stata – come si è potuto vedere – di delineare dei requisiti di priorità nell’ammissione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse pubbliche. In altre parole, da ciò si ricava che la decisione è stata quella di accordare, al posto di una rifusione delle spese quasi inesistente per tutti, una copertura statale solo in favore di alcuni, escludendo *in toto* gli altri.

Se è così, si possono comunque trarre conclusioni assai poco soddisfacenti.

Ragionando, anzitutto, per eccesso, e dando, più precisamente, per presupposto che la maggior parte degli istanti richieda un rimborso nel massimo possibile, ossia pari a 10.500 euro, ne deriva che, sulla scorta dei dati offerti dal Ministero della giustizia, su un totale di oltre 125.000 domande, a stento, solo 762 persone riuscirebbero a ottenere una rifusione delle spese legali. Si tratterebbe, in sostanza, di circa lo 0,6% del totale dei potenziali aventi diritto; cosicché, *a contrario*, il 99,4% rimarrebbe, di fatto, escluso. Si badi, d’altronde, che, tenuto conto dei criteri di prevalenza delle istanze stabiliti dal decreto – basati, in prima battuta, sullo sviluppo del processo fino in Cassazione o in sede di giudizio di rinvio, o, in ogni caso, per una durata superiore a otto anni – il compenso professionale del difensore equivale, se non oltrepassa, la cifra indicata. Difatti, solo per fare un esempio, se si applicano i parametri medi per la liquidazione dei compensi degli avvocati, in relazione a un reato di competenza del tribunale in composizione monocratica, la pretesa del difensore per l’opera svolta riguardo a un procedimento protrattosi sino in Cassazione potrebbe ammontare a 13.500 euro<sup>57</sup>, senza contare gli ulteriori importi dovuti a titolo di spese generali, IVA e CPA (Cassa Previdenza Avvocati). Ad ogni modo, volendo anche prospettare un diverso e minore importo avanzato dai richiedenti, le conclusioni non sarebbero granché più felici. Ad esempio, qualora si prendesse in considerazione una media di 5.000 euro di rimborso richiesto dagli istanti, le domande accolte sarebbero, sempre su una platea di oltre 125.000 soggetti, solo 1.600 e cioè, l’1,28% del totale.

Insomma, senza volersi dilungare oltre, ciò risulta sufficiente per esprimere le perplessità derivate dalla decisione di contemplare un nuovo diritto, senza, tuttavia, garantire a monte le risorse necessarie per assicurarlo. Al riguardo, sembra, peraltro, opportuno osservare che, a fronte dell’introduzione di una tutela, essa deve essere pienamente garantita a tutti coloro che ne sono titolari, in linea, d’altronde, con il paradigma di effettività delle garanzie richiesto dalla Corte di Strasburgo<sup>58</sup>.

Né, oltretutto, – giova precisarlo – il legislatore sembrava per forza obbligato a inserire la previsione sulla rifusione delle spese legali in favore dell’assolto.

<sup>53</sup> In questo senso, UCPI-UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, *Spese legali all’assolto*, cit.

<sup>54</sup> Ci si riferisce all’interrogazione a risposta immediata presentata dall’on. Costa, mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516, *Atto Camera, XVIII Legislatura*.

<sup>55</sup> V. la risposta scritta pubblicata giovedì 27 maggio 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia) 5-06119, *Atto Camera, XVIII Legislatura*.

<sup>56</sup> Così, la risposta scritta pubblicata giovedì 27 maggio 2021, cit.

<sup>57</sup> Cfr. le tabelle dei parametri forensi, in relazione ai giudizi penali, allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come, da ultimo, modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

<sup>58</sup> V., tra le molte, Corte EDU, 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*, § 33.

A differenza di quanto prospettato da una parte della dottrina<sup>59</sup>, la garanzia in discorso non pare, infatti, imposta dalla Costituzione, e lo stesso, in aggiunta, sembra valere alla luce dei vincoli sovranazionali della grande e della piccola Europa. Più nel dettaglio, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità del vuoto normativo in materia, si è espressa in termini negativi<sup>60</sup>. Per di più, merita osservare che la Cassazione ha, quantomeno in due occasioni, dichiarato la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalità sollevate in ordine alla medesima tematica<sup>61</sup>. A livello del Consiglio d'Europa, inoltre, secondo i Giudici di Strasburgo, né l'art. 6, par. 2, CEDU, né un'altra previsione della Convenzione impongono agli Stati di prevedere un tale trattamento nei confronti del prosciolto<sup>62</sup>. Piuttosto, sulla scorta di un'analisi della giurisprudenza della Corte EDU, un problema di compatibilità con il diritto alla presunzione di innocenza potrebbe sorgere proprio nel momento in cui un mezzo di rifusione delle spese legali in favore dell'assolto è adottato nel singolo ordinamento. Più precisamente, l'assetto normativo interno potrebbe stridere con il parametro convenzionale di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, laddove il diniego del riconoscimento di siffatta tutela lambisca questioni legate alla colpevolezza dell'accusato prosciolto<sup>63</sup>. Parimenti, per chiudere il quadro, nessuna sollecitazione sul punto sembra giungere dall'Unione europea, che ha, invece, concentrato tutti i suoi sforzi verso la garanzia di una copertura pubblica tesa ad assicurare il *legal aid*, attraverso l'emanazione della direttiva 2016/1919/UE<sup>64</sup>.

## 6. Rilievi conclusivi.

In definitiva, volendo tirare le fila del discorso, pare doversi ribadire l'importanza della riforma delineata sul piano dei principi, in quanto indice di una rilevante svolta a livello giuridico-culturale, nel segno di una visione che alloca sullo Stato il pregiudizio economico subito da chi si è dovuto difendere in un procedimento penale, rispetto a una pretesa punitiva rivelatasi infondata. Mentre questo, però, vale a livello astratto, la declinazione pratica di tale paradigma sembra restituire un'immagine diversa, dove, di fatto, si è presenza di un diritto che rischia di esaurirsi, per la maggior parte di coloro che ne avrebbero titolo, in una vuota formulazione di principio.

La conclusione cui si è giunti porta, peraltro, a formulare un'ulteriore chiosa riflessiva. A fronte della previsione della nuova tutela, accompagnata, tuttavia, da una assenza delle risorse necessarie per assicurarla, forse sarebbe stato preferibile tentare, in primo luogo, di concentrare gli sforzi, anche economici, per migliorare l'esistente. Il pensiero va a quell'ulteriore copertura pubblica delle spese legali, che trova fondamento nel diritto al *legal aid*, la cui salvaguardia è chiaramente imposta non solo dall'art. 24, comma 3, Cost., ma anche, sul piano sovranazionale, dall'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, nonché dagli artt. 47, par. 3, 48, par. 2, Carta di Nizza e dalla già richiamata direttiva 2016/1919/UE. Ebbene, proprio in relazione a quest'ultimo atto non

<sup>59</sup> In dottrina, si sono, in particolare, ravvisati diversi parametri costituzionali a fondamento della tematica in analisi. Sono stati invocati gli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost. (GAMBINI (2007), pp. 1363-1364), nonché il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (GRUNCHEDI (2001), pp. 2569-2570). Più di recente, è stata posta in luce la particolare rilevanza dell'art. 27, comma 2, Cost. (PARLATO (2018), pp. 19 ss.) e, soprattutto, del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.: v. PARLATO (2018), pp. 12 ss.; SPANGHER (2003), p. 2335; nonché, da ultimo, con riferimento alla l. n. 178 del 2020, SPANGHER (2020). A quest'ultimo riguardo, tuttavia, vi è da rilevare che un'altra parte della dottrina sembra aver individuato nell'art. 2 Cost. un argomento opposto alla logica sottesa all'esigenza del rimborso delle spese in favore dell'innocente. È stata, più precisamente, offerta una lettura del principio di solidarietà «volta ad attribuire ad uno solo il peso per il bene di tutti»: così, APRATI (2017), p. 982.

<sup>60</sup> Cfr. Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 286, in *Giur. cost.*, 2003, p. 2328. Si veda, anche, Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 318, *ivi*, 2001, p. 2561, in cui la questione di legittimità costituzionale sollevata, sebbene dichiarata inammissibile, è stata, ad ogni modo, incidentalmente definita dalla Consulta «implausibile».

<sup>61</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 444, in *Cass. pen.*, 2005, p. 110; Cass., Sez. III, 25 marzo 1991, D., *ivi*, 1993, p. 400.

<sup>62</sup> Cfr., tra le altre, Corte EDU, Sez. IV, dec., 10 maggio 2011, *Traverso c. Regno Unito*; Corte EDU, Sez. V, dec., 3 aprile 2007, *Collmann c. Germania*; Corte EDU, Sez. I, 13 gennaio 2005, *Capecau c. Belgio*, § 23; Corte EDU, 28 settembre 1995, *Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, § 49; Corte EDU, 25 agosto 1987, *Nölkenbockhoff c. Germania*, § 36.

<sup>63</sup> V., ad esempio, Corte EDU, Sez. III, 18 gennaio 2011, *Bok c. Olanda*, § 38. Sul punto, si rinvia all'ampia disamina sviluppata da PARLATO (2018), pp. 21 ss. In merito, cfr., inoltre, in linea generale, BARKHUYSEN, VAN EMMERIK, JANSEN, FEDOROVA (2018), pp. 621-622; BUZZELLI, CASIRAGHI, CASSIBBA, CONCOLINO, PRESSACCO (2016), pp. 162-163; SCHABAS (2015), pp. 303 ss.

<sup>64</sup> V. direttiva 2016/1919/UE, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, in *G.U.U.E.*, 4 novembre 2016, L 297/1. Su tale direttiva, v., tra gli altri, BONINI (2017), pp. 413 ss.; CAMALDO (2016); CANESTRINI (2017), p. 839; COSTA RAMOS e FERNÁNDEZ (2021), p. 39; CRAS (2017), p. 34; FERNÁNDEZ (2018), p. 201; PELOSO (2017); VIGONI (2017), p. 224. Con riferimento alle disposizioni riguardanti il procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, cfr. BARGIS (2016), pp. 46 ss.

sembra potersi ritenere che l'Italia abbia dedicato particolare attenzione per implementarlo in maniera adeguata; risultano, infatti, trascurati non pochi aspetti nevralgici del medesimo<sup>65</sup>.

Resta, conclusivamente, l'impressione di una persistente propensione dell'ordinamento italiano a fermarsi alla mera configurazione astratta di un diritto, implicante un costo per l'erario, senza prestare attenzione alla sua concreta effettività, pur nel dovuto bilanciamento tra risparmio della spesa pubblica e tutela della garanzia. L'ultima frontiera della rifusione delle spese legali all'assolto, al pari del diverso istituto del patrocinio a spese dello Stato, pare collocarsi in questa tendenza, costituendone la più recente riprova.

---

## Bibliografia

- ANCESCHI, Alessio (2012): *L'azione civile nel processo penale* (Milano, Giuffrè).
- ANCESCHI, Alessio (2010): *Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali* (Padova, Cedam).
- APRATI, Roberta (2017): "Riflessioni intorno alla 'vittima del processo'", *Cassazione penale*, pp. 977-982.
- APRILE, Stefano (2019): "Un'altra riforma della legittima difesa: molta retorica e poche novità", *Cassazione penale*, pp. 2414-2425.
- BARGIS, Marta (2019): "L'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo fra scelte positive e lacune strutturali", *Sistema penale*, 11, pp. 61-85.
- BARGIS, Marta (2016): "Il diritto alla "dual defence" nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo: dalla direttiva 2013/48/UE alla direttiva (UE) 2016/1919", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 40-50.
- BARKHUYSEN, Tom, VAN EMMERIK, Michiel, JANSEN, Oswald, FEDOROVA, Masha (2018): "Right to a fair Trial (Article 6)", in VAN DIJK, Pieter, VAN HOOFF, Fried, VAN RIJN, Arjen, ZWAAK, Leo (editors), *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights* (Cambridge, Antwerp, Portland, Intersentia, 5<sup>a</sup> ed.), pp. 497-654.
- BONINI, Valentina (2017): "Il patrocinio a spese dello Stato", in NEGRI, Daniele, RENON, Paolo (editors), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo* (Torino, Giappichelli), pp. 405-458.
- BOTTILLO, Diana (2021): *Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e la difesa d'ufficio. Manuale teorico-pratico* (Napoli, Rogiosi editore).
- BUZZELLI, Silvia, CASIRAGHI, Roberta, CASSIBBA, Fabio, CONCOLINO, Paola, PRESSACCO, Luca (2016): "Art. 6. Diritto a un equo processo", in UBERTIS, Giulio, VIGANÒ, Francesco (editors), *Corte di Strasburgo e giustizia penale* (Torino, Giappichelli), pp. 128-235.
- CAIAZZA, Gian Domenico (2019): "Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio", *Diritto penale e processo*, pp. 590-592.
- CAMALDO, Lucio (2016): "La direttiva 2016/1919/UE sul gratuito patrocinio completa il quadro europeo delle garanzie difensive nei procedimenti penali", *Diritto penale contemporaneo*, 13 dicembre 2016.
- CANESCHI, Gaia (2021): "I diritti attribuiti all'accusato", in CERESA-GASTALDO, Massimo, LONATI, Simone (editors), *Profili di procedura penale europea* (Milano, Giuffrè), pp. 154-176.

<sup>65</sup> Cfr. BARGIS (2019), pp. 62-63; CANESCHI (2021), p. 162; DELLA TORRE (2019), p. 831; DRI (2019), p. 1229; nonché, volendo, GRISONICH (2019), p. 230.

CANESTRINI, Nicola (2017): “La direttiva sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo”, *Cassazione penale*, pp. 839-847.

CARNELUTTI, Francesco (1949): *Lezioni sul processo penale*, I (Roma, Edizioni dell’Ateneo).

CHILIBERTI, Alfonso (2017): *L’azione civile nel processo penale* (Milano, Giuffrè, 3<sup>a</sup> ed.).

COSTA RAMOS, Vania, FERNÁNDEZ, Begoña Vidal (2021): “Access to a Lawyer and Legal Aid (Directives 2013/48 and 2016/1919)”, in ARANGÜENO FANEGO, Coral, DE HOYOS SANCHO, Montserrat, HERNÁNDEZ LÓPEZ, Alejandro (editors), *Procedural Safeguards for Suspects and Accused Persons in Criminal Proceedings. Good Practices Through the European Union* (Cham, Springer), pp. 39-55.

CRAS, Steven (2017): “The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings. Genesis and Description of the Sixth Instrument of the 2009 Roadmap”, *Eu-crim*, pp. 34-45.

DELLA TORRE, Jacopo (2019): “Novità legislative interne”, *Processo penale e giustizia*, 2019, pp. 830-837.

DIPAOLA, Laura (2021): “La fragilità economica”, in SPANGHER, Giorgio, MARANDOLA, Antonella (editors), *La fragilità della persona nel processo penale* (Torino, Giappichelli), pp. 515-533.

DIPAOLA, Laura (2016): *Difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale*, (Milano, Giuffrè, 3<sup>a</sup> ed.).

DRI, Francesca (2019): “Vizi e virtù dell’attuazione della Direttiva 2016/1919/UE sul patrocinio a spese dello Stato: una prima lettura”, *Processo penale e giustizia*, 2019, pp. 1209-1229.

EBNER, Giacomo (2012): “La revoca del gratuito patrocinio all’epoca della *spending review*”, *Giurisprudenza di merito*, pp. 1995-1998.

FERNÁNDEZ, Begoña Vidal (2018): “La aplicación de la directiva 2016/1919 sobre asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados y a las personas buscadas por una OEDyE”, in ARANGÜENO FANEGO, Coral, DE HOYOS SANCHO, Montserrat (editors), *Garantías Procesales de Investigados y Acusados. Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea* (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 201-234.

FILIPPI, Leonardo (2022): “Finalmente operativo il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, *Penale Diritto e Procedura*, 25 gennaio 2022;

FODERÀ, Giovanni Samuele (2022): “Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale”, *Giurisprudenza Penale web*, 2022, 1.

GAMBINI, Rosanna (2007): “Spese di giustizia e processo penale: urge una riforma”, *Diritto penale e processo*, pp. 1361-1364.

GATTA, Gian Luigi (2019): “La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento”, *Diritto penale contemporaneo*, 1° aprile 2019.

GIUNCHEDI, Filippo (2001): “In tema di condanna dello Stato al rimborso delle spese sostenute dall’imputato assolto. La Consulta «boccia» la piena attuazione del «giusto processo»”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2566-2570.

GRISONICH, Elisa (2020): “Sul sistema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: pregi e limiti della lettura offerta dalle Sezioni Unite”, *Cassazione penale*, pp. 4497-4515.

GRISONICH, Elisa (2019): “L’attuazione della direttiva 2016/1919/UE: un timido intervento in materia di patrocinio a spese dello Stato”, *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 213-230.

HAYO, Ali Abukar (2020): “Il (molto) ‘vecchio’ ed il (poco) ‘nuovo’ della legittima difesa domiciliare ‘presunta’”, *Cassazione penale*, pp. 374-388.

MARANDOLA, Antonella (2020): “Gli assolto con formula piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legali”, *ilPenalista*, 21 dicembre 2020.

NERUCCI, Riccardo, TRINCI, Alessandro (2021): “Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita”, *ilPenalista*, 3 febbraio 2021.

PARLATO, Lucia (2018): *La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto* (Milano, Wolters Kluwer-Cedam).

PARLATO, Lucia (2017): “La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto”, in SPANGHER, Giorgio (editor), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale* (Torino, Giappichelli), pp. 229-242.

PELOSO, Caroline (2017): “L’approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato: la battuta finale nel cammino verso la mappatura dei diritti procedurali fondamentali”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 4 maggio 2017.

SACCHETTINI, Eugenio (2021): “Passa il principio di “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto”, *Guida al diritto*, 5, pp. 62-66.

SCHABAS, William A. (2015): *The European Convention on Human Rights. A Commentary* (Oxford, Oxford University Press).

SECHI, Paola (2006): *Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali* (Milano, Giuffrè).

SPANGHER, Giorgio (2020): “Imputato assolto e rifusione (parziale) delle spese difensive: una previsione nello spirito solidaristico”, *il Quotidiano giuridico*, 31 dicembre 2020.

SPANGHER, Giorgio (2017): “Conclusioni”, in ID. (editor), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale* (Torino, Giappichelli), pp. 489-492.

SPANGHER, Giorgio (2003): “Proscioglimento dell’imputato e rifusione delle spese di difesa”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2333-2335.

VIGONI, Daniela (2017): “Novità sovranazionali”, *Processo penale e giustizia*, pp. 224-227.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>